



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Prot. n. 6830/2023



CONVENZIONE PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEI PROCEDIMENTI CIVILI

TRA
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
E
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

La Corte d'Appello di Perugia, in persona del Presidente F.F. Dott.ssa Claudia Matteini e del Dirigente amministrativo Dott.ssa Lucia Izzo;

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, in persona del Presidente Avv. Andrea Colacci;

Premesso

- che la Corte d'Appello di Perugia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e la concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;
- che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire, per il futuro, la puntuale trascrizione, nei registri immobiliari della Conservatoria-Agenzia del Territorio, ai sensi degli artt. 2643 e ss. c.c., delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili;
- che l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione l'obbligo di curare che questa venga eseguita, ma non anche quello di provvedervi personalmente (Cass. Civ. sentenza 22 febbraio 1979 n. 1148);
- che i cancellieri possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incumbenti necessari alla trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione normativa che legittima il ricorso a tale forma di assistenza (*"compimento di atti che non è in grado di*

compiere da sé solo") anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale di cui si dispone e delle specifiche competenze tecniche richieste per l'esecuzione di tali adempimenti;

- **che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con la Corte d'Appello ai fini della predisposizione degli adempimenti pubblicitari dei provvedimenti giudiziari presso i pubblici registri;**
- **che a tal fine l'Ordine degli Avvocati di Terni si impegna a mettere a disposizione della Corte d'Appello di Perugia l'elenco degli Avvocati e/o di altri professionisti disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti della Corte d'Appello con aggiornamento a cadenza biennale;**

Tutto quanto premesso,

CONVENGONO

Art. 1

La Cancelleria della Corte d'Appello, come primo adempimento, a seguito della pubblicazione del provvedimento soggetto a trascrizione, inviterà tramite pec il difensore della parte vittoriosa, o comunque avente interesse alla trascrizione, ad effettuare, a propria cura e spese ex art. 8 del D.P.R. n. 115/2002 (TU Spese di giustizia):

- a) la redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale nonché la sua trascrizione presso la competente Conservatoria-Agenzia del Territorio;
- b) **il deposito telematico nel fascicolo della causa entro il termine di 60 giorni dall'invito, del duplicato della nota di trascrizione.**

Art. 2

Contestualmente all'invito di cui all'articolo 1, la Cancelleria richiederà al difensore della parte vittoriosa, o comunque avente interesse alla trascrizione , in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 1, di esprimere, entro il medesimo termine di giorni 60 dall'invito, l'eventuale indisponibilità della parte medesima a provvedere alla trascrizione del provvedimento mediante deposito nel fascicolo telematico della causa di una dichiarazione in tal senso e contestuale deposito della dichiarazione di consenso, sottoscritta dal cliente, a che le formalità relative alla trascrizione siano eseguite dall'ausiliare, con impegno a pagare allo stesso l'importo di cui al successivo art. 6, oltre all'anticipazione del compenso e delle spese vive.

Art. 3

Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni di cui all'articolo 1, ovvero ricevuta la dichiarazione di indisponibilità di cui all'art. 2, la Cancelleria, nei quindici giorni successivi, è autorizzata a conferire e inviare via pec l'incarico di eseguire la trascrizione ad uno degli Avvocati dell'Ordine di Terni iscritti nell'apposito elenco, come comunicato ed aggiornato dal Consiglio dell'Ordine, avendo cura, nel conferimento degli incarichi, di seguire un criterio di rotazione e di assegnazione automatica e progressiva, a partire dal primo degli iscritti in ordine alfabetico, con l'obiettivo di assicurare una equilibrata distribuzione degli incarichi. L'ausiliare incaricato sarà autorizzato a:

1) chiedere, anche alla parte e/o al suo difensore, le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico non fornita dalla Cancelleria ai sensi del successivo art. 4;

2) chiedere alla parte, anche tramite il suo difensore, l'anticipazione del compenso e delle spese vive, voci così come indicate nell'articolo 6, salva l'ipotesi di cui all'art. 7 qualora la parte vittoriosa o comunque interessata alla trascrizione sia stata ammessa al gratuito patrocinio.

Art. 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliare:

- 1) copia autentica cartacea o equivalente digitale del provvedimento da trascrivere;
- 2) la documentazione accessoria utile all'adempimento (ad esempio, ove presenti nel fascicolo d'ufficio, nota di trascrizione della domanda giudiziale, ovvero della sentenza di primo grado, visure catastali, visure ipotecarie, c.t.u., ecc.);
- 3) ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, telefax, cellulare) della parte cui addebitare l'importo relativo al compenso e alle spese, nonché del suo difensore.

Art. 5

Il difensore della parte vittoriosa, o comunque interessata alla trascrizione, sarà tenuto a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliare la trasmissione delle informazioni e della documentazione richieste, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per il compenso e per le spese vive di trascrizione, fornendo a tale fine i recapiti telefonici, di telefax, e-mail, pec del cliente, oltre che la conferma di incarico predisposta in calce al provvedimento di nomina dell'ausiliario, curando che tutto quanto sopra riportato avvenga con la massima sollecitudine, al fine di assicurare che la trascrizione sia eseguita nei termini di legge senza incorrere nell'irrogazione di sanzioni per il ritardo, nell'ottica di una leale collaborazione.

Art. 6

Il compenso è determinato nella misura forfettaria di euro 400,00, oltre IVA e CAP, oltre al rimborso delle spese vive di imposta catastale ed ipotecaria, bolli, sanzioni per

il ritardo e quant'altro. Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie, all'ausiliare spetta un compenso aggiuntivo di euro 200,00 oltre IVA E CAP per ogni trascrizione ulteriore, sempre oltre al rimborso delle spese vive di imposta.

Art. 7

Nel caso in cui la parte vittoriosa o comunque interessata alla trascrizione sia ammessa al gratuito patrocinio le spese vive verranno prenotate a debito e l'ausiliario provvederà a richiedere all'Autorità giudiziaria procedente la liquidazione del proprio compenso nei limiti di cui all'art. 6 e con la riduzione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/2002.

Art. 8

L'ausiliare eseguirà la trascrizione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della conferma di incarico di cui all'art. 5. Il suddetto termine sarà sospeso:

- a) dalla richiesta di documentazione e/o informazioni alla parte o al suo difensore o alla **Cancelleria, fino all'ottenimento delle stesse;**
- b) dalla richiesta di anticipazione dei compensi e delle spese.


Art. 9

L'ausiliare trasmetterà alla Cancelleria la nota di trascrizione entro 10 giorni dal suo perfezionamento in originale.


Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione dell'avvenuta trascrizione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio.

Perugia, 19-9-2023

Il Presidente F.F. della
Corte d'Appello
Dott.ssa Claudia Matteini



Il Dirigente
amministrativo
Dott.ssa Lucia Izzo



Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati
Avv. Andrea Colacci

